



**CORTE DI ASSISE DI APPELLO
CORTE D'ASSISE**

Dottor Pratiello Hellman Claudio Presidente
Dottor Massimo Zanetti (Relatore) Giudice a latere

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 55

PROCEDIMENTO PENALE N. 10/10 R.G.

A CARICO DI: KNOX AMANDA MARIE + 1

UDIENZA DEL 07/09/2011

Esito: Rinvio al 23/Settembre/2011

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI3
ESCUSSIONE DEL TESTE: SARA GINO4
ESAME DEL TESTE SARA GINO A CURA DELL'AVVOCATO DEL GROSSO . .5
DOMANDE ALLA DOTTORESSA SARA GINO DA PARTE DEL PUBBLICO
MINISTERO13
ULTERIORI DOMANDE ALLA DOTTORESSA SARA GINO DA PARTE DELLA
DIFESA - AVVOCATO DEL GROSSO -17
A QUESTO PUNTO, NON ESSENDOSI ULTERIORI DOMANDE, IL TESTIMONE
SI PUÒ ALLONTANARE.18
ESCUSSIONE DEL TESTE: TORRE CARLO18
ESAME DEL TESTE A CURA DELLA DIFESA - AVVOCATO GHIRGA -18
DOMANDE AL PERITO TORRE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO25
DOMANDE AL PERITO TORRE DA PARTE DELL'AVVOCATO MARESCA26
LA CORTE52

CORTE DI ASSISE DI APPELLO - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 10/10 Udienza del 07/09/2011

Dottor Pratillo Hellman Claudio Presidente
Dottor Massimo Zanetti (Relatore) Giudice a
latere
Dottoressa Manuela Comodi Pubblico
Ministero

Signora Maria Centorrini Ass. d'Udienza
Arianna Favilli Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - KNOX AMANDA MARIE + 1 -

La registrazione del presente procedimento ha inizio alle ore
0948.

COSTITUZIONE DELLE PARTI

IMPUTATO/I E RELATIVA POSIZIONE GIURIDICA:

- 1) Knox Amanda Marie, detenuta, presente, difesa dall'Avvocato Luciano Ghirga, presente, e dall'Avvocato Carlo Dalla Vedova, assente, sostituito dall'Avvocato Maria Del Grosso come da nomina già in atti, presente.
- 2) Sollecito Raffaele, detenuto, presente, difeso dall'Avvocato Luca Maori, presente e dall'Avvocato Giulia Bongiorno, assente, sostituita dall'Avvocato Maurizio Parisi come da delega in atti.

Parti Civili:

- 1) John Leslie Kercher, assente, Avvocato Francesco Paolo Maresca, presente.
- 2) Arline Carol Mary Kercher, assente, Avvocato Francesco

- Paolo Maresca, presente.
- 3) John Ashley Kercher, assente, Avvocato Francesco Paolo Maresca, presente.
 - 4) Lyle Kercher, assente, Avvocato Francesco Paolo Maresca, presente.
 - 5) Stephanie Arline Lara Kercher, assente, è presente l'Avvocato Senena Perna.
 - 6) Diya Lumumba, non presente, difeso dall'Avvocato Carlo Pacelli, presente.
 - 7) Tattanelli Aldalia, assente, difesa dall'Avvocato Letizia Magnini, assenta, oggi sostituita dall'Avvocato Carlo Pacelli come da delega.

PRESIDENTE - Per quanto riguarda i periti e i vari consulenti, per la Procura abbiamo presente la dottoressa Patrizia Stefanoni, non è presente il professore Giuseppe Novelli. Per il professore Giuseppe Novelli, per la Procura, abbiamo in sostituzione il professore Giuseppe Novelli e il professore Emiliano Giardina.

Per la difesa Knox abbiamo il professore Carlo Torre e la dottoressa Sara Gino.

Per Sollecito non sono presenti i consulenti, né il professore Adriano Tagliabracchi e né tantomeno Valerio Onofri.

Per le Parti Civili nessuno dei consulenti è presente.

Allora, possiamo sentire chi vuole dei due?

ESCUSSIONE DEL TESTE: SARA GINO

A questo punto viene introdotto il teste richiesto dalla Difesa, il quale è avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Invitato a rendere la formula di impegno, il teste dichiara:
"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che

assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità ed a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità e questi risponde: Sara Gino, nata a Torino il 23 dicembre del 1979, ricercatore confermato presso l'università degli studi di Torino, responsabile della sezione genetica forense del laboratorio di scienze criminalistiche diretto dal professore Carlo Torre sempre dell'università di Torino.

PRESIDENTE - La Difesa può procedere all'esame del teste.

ESAME DEL TESTE SARA GINO A CURA DELL'AVVOCATO DEL GROSSO

AVV. DEL GROSSO - Dottoressa, io le rivolgerò, se lei è d'accordo, qualche domanda specifica tesa a chiarire alcuni aspetti.

E' inutile, immagino ritornare su concetti generali già espressi, non soltanto da lei nel corso dell'intero dibattimento di primo grado, ma poi ribaditi nella perizia che abbiamo ulteriormente ascoltato ieri con la deposizione del professore Tagliabbracci.

I dati ottenuti per il campione 36B nella fase quella quantificazione, potevano suggerire alla Polizia scientifica che si trattava di un lo copy number?

PERITO SARA GINO - Come è stato già discusso più volte in questi giorni, questo campione 36B fa parte di quei campioni che sono stati quantificati con il fluorimetro e non con la realtà PCR.

Il risultato che è stato ottenuto per questo campione 36B e per molti altri campioni studiati con il fluorimetro, è stato TO LO. Più volte anche nel primo grado ci si era posti questo problema che cosa significasse TO LO. TO LO è un limite che la macchina dà nel momento in cui non è

in grado di leggere.

Il fluorimetro viene diciamo così... riesce a riconoscere quantitativi di DNA che risultano essere superiori ai 200 picogrammi, più o meno, soprattutto il kit viene utilizzato con questa apparecchiatura, perché, ovviamente, molto dipende non soltanto dallo strumento, ma anche dal kit commerciale che noi impieghiamo nella lettura.

Quindi, per quanto riguarda il lo copy number già abbiamo sentito ieri quale può essere la definizione di lo copy number e già nel primo grado era stato ampiamente dibattuto, ormai si intende una quantità di DNA che sia inferiore, secondo alcuni autori a 200 picogrammi, e secondo altri, come già ieri è stato visto con l'articolo del professore Novelli, inferiore a cento picogrammi.

Quindi, questi 200 picogrammi dovevano fare considerare questo TO LO che era il limite minimo a cui la mattina poteva reggere, era 200, quindi, 200 potrebbe significare da 0 a 200, quindi, sicuramente un lo copy number.

Per cui, fin dall'inizio si poteva sapere che questo campione doveva essere gestito come lo copy number.

AVV. DEL GROSSO - c'erano altri elementi che dalla deposizione della dottoressa Stefanoni, da come ha proceduto, potevano fare pensare a una bassa quantità di DNA? La dottoressa Stefanoni ha più volte ribadito che era una quantità esigua di DNA?

PERITO SARA GINO - Sicuramente, già soltanto il fatto che la traccia non si vedesse nel momento in cui è stato fatto il prelievo, perché più volte è stato ripetuto che il prelievo... i prelievi sulla lama del coltello e comunque anche sul manico sono stati random, nel senso che non c'erano delle tracce ben visibili come potevano esserci su altri reperti.

Quindi, non c'era una traccia di sangue grossa che si poteva

vedere.

Quindi, è stato fatto un prelievo alla cieca.

In questo caso la dottoressa Stefanoni ha ribadito che il prelievo era stato fatto laddove si vedeva una graffiatura, però, non si capiva a occhio nudo quale potesse essere il contenuto di questa graffiatura.

Per cui, è stato prelevato eventuale materiale presente in questa graffiatura, e poi analizzato.

Però non è mai stata fatta, diciamo così, un esame morfologico del materiale, nel senso che, per esempio, non è stato osservato sotto microscopio, dove magari... soprattutto sotto microscopio si poteva vedere, per esempio, se in questa graffiatura ci fosse del materiale di colore giallastro piuttosto che aranciato, anche per dare soltanto un'idea che è ovvio, deve essere confermato dai test, come abbiamo visto ieri, della genesi generica, di quale potesse essere il materiale lì presente.

Per cui, sicuramente non vedendo nulla, uno poteva già avere il sospetto che potesse trattarsi di un lo copy number nel caso in cui ci fosse stato materiale.

AVV. DEL GROSSO - Prima di tornare sull'aspetto morfologico e sull'analisi di questo genere, si ricorda chi nel corso del suo controesame in primo grado le ha contestato il limite quantitativo del lo copy number in 200 picogrammi?

PERITO SARA GINO - Io avevo portato dei lavori di Gill, in cui si diceva che questo lo copy number doveva essere considerato al di sotto dei 100 picogrammi, quindi, ero stata molto più restrittiva.

Nel corso del mio controesame, la dottoressa Comodi o la dottoressa Stefanoni, adesso non ricordo esattamente, perché in quell'epoca si potevano fare le domande dirette, mi fecero vedere un articolo in cui si parlava di lo copy number quando la quantità di DNA è al di sotto di 200 picogrammi, e quindi, sicuramente superiore

rispetto a quello che avevo considerato un lo copy number.

AVV. DEL GROSSO - Senta, è corretto da parte di un genitista omettere di rappresentare che ci si trova di fronte a un lo copy number e quindi, tutte le cautele nella valutazione e nella esecuzione delle analisi relative a una traccia... presunta traccia di questo genere?

PERITO SARA GINO - Il compito del genitista forense, ovviamente, non è quello di finire chi è, che ha commesso il tutto, ma è quello di dare a chi sta indagando degli elementi per potere poi giudicare e decidere che cosa fare sulle persone che sono eventualmente sospettate di avere commesso quel fatto.

Quindi, secondo me il tecnico, così possiamo definirci, deve fornire tutte le informazioni possibili affinché una persona che di mestiere non fa il genitista forense, che, quindi, non ha una preparazione per potere affrontare, e sa soltanto criticare, diciamo, i risultati che gli sono sottoposti, possa essere messo in guardia.

Nel senso che, benissimo, io posso anche fornire un profilo o comunque un dato di lo copy number, ma devo comunque segnalarlo nella relazione e soprattutto devo dire: "attenzione, in caso di lo copy number è possibile che si verificano tutti gli effetti di cui abbiamo già ampiamente discusso nei giorni precedenti".

Quindi, sicuramente la persona che ci ha dato il lavoro, che comunque ci ha richiesto di dare un parere, di fare delle analisi, deve essere messa al corrente di che cosa sta trattando.

AVV. DEL GROSSO - Senta, tornando all'aspetto morfologico, il professore Novelli ieri ha parlato di una possibilità di analisi omettendo il dato della... la fase della quantificazione.

Ricordo, però, che il consulente ha aggiunto che in quei casi

aveva proceduto alla visione della traccia tramite il microscopio e per questo di avere preso la decisione di non effettuare la quantificazione.

Che le risulta - lo ha già anticipato prima - in questo caso c'è stato utilizzato un microscopio, uno stereomicroscopio, qualcosa per individuare essere effettivamente c'era qualcosa su quel coltello?

PERITO SARA GINO - No, come ho già detto...

PRESIDENTE - Già l'ha detto.

AVV. DEL GROSSO - Mi ha anticipato...

PRESIDENTE - Saltiamo all'altra domanda, ha già risposto.

AVV. DEL GROSSO - Quindi, non era visibile qualcosa su quella traccia?

PERITO SARA GINO - No.

AVV. DEL GROSSO - Io vorrei che ripettesse una frase che ha fatto molto effetto di un lavoro di Richi Previdere, che fa riferimento proprio a questa ipotesi.

PERITO SARA GINO - Ci sono quattro autori, tra cui Carlo Previderè, che è ricercatore... anzi, proprio diventato professore presso l'università di Pavia, il dottore Ugo Ricci che è dell'equipe della dottoressa Torricelli e insieme a altri hanno scritto un libro che si intitola "la prova del DNA, la ricerca della verità", edito dalla Giuffrè.

Mi aveva colpito particolarmente un passaggio che è già riportato nella parte del primo grado in cui si dice: "tutte quelle volte che io prelevo random, cioè, senza vedere che cosa sto prelevando, perché non ho traccia, quindi, faccio dei prelevi a caso, e ottengo un profilo, devo sempre chiedermi se quel profilo non derivi da contaminazione".

Quindi, questo, diciamo così, è il presupposto. Ho fatto un prelievo alla cieca, non vedevo nulla, a questo punto mi viene fuori qualcosa, questo qualcosa potrebbe essere una contaminazione, e quindi, devo escludere che questo

possa essere capitato.

AVV. DEL GROSSO - Senta, sono stati fatti sette prelievi nella prima fase da parte della Polizia scientifica, altri nove nella seconda in sede di perizia.

Su tutti questi prelievi, quindi, sedici, è stata fatta l'analisi per verificare la presenza di sostanza ematica?

PERITO SARA GINO - Sì, è stato fatto un test per la tetrametilbenzidina. Io adesso come ricordo, sicuramente i nove che sono stati analizzati per questa perizia, e sicuramente la traccia B di cui tanto si discute in questo caso.

Gli altri è possibile che sia stato fatto, sinceramente...

AVV. DEL GROSSO - Il risultato?

PERITO SARA GINO - Il risultato è sempre stato negativo.

AVV. DEL GROSSO - E qual è la sensibilità che a questo test, la tetrametilbenzidina?

PERITO SARA GINO - E' un test molto sensibile, infatti riusciamo a avere dei positivi, quindi, un risultato positivo anche quando diluiamo il sangue uno a un milione.

AVV. DEL GROSSO - Dalla documentazione che ci è stata consegnata dalla Polizia scientifica è possibile ricavare in maniera certa le date di amplificazione dei vari reperti?

PERITO SARA GINO - No, questo no, questo l'avevo già sottolineato in primo grado. Noi dai Sal che ci sono stati consegnati a luglio del 2009, abbiamo la possibilità unicamente di risalire alla fase di estrazione e se ne un capito male ieri, la data che ho indicato dovrebbe essere la data finale, poi correggetemi voi se ho capito bene, la data finale di estrazione, quindi, se c'è scritto sei, l'estrazione dovrebbe essere iniziata il cinque, questo ho capito.

Comunque, soltanto la data di estrazione, non di

amplificazione.

AVV. DEL GROSSO - Relativamente alla traccia I, che è di quelle che i periti hanno prelevato in sede di nuove indagini, i consulenti della Procura lamentano la decisione di non procedere.

Lei ha dei rilievi in proposito?

PERITO SARA GINO - Allora, per quanto riguarda la quantità ricordiamo tutti che era di cinque picogrammi.

Questi cinque picogrammi... il totale così dell'estratto conteneva 150 picogrammi.

Noi abbiamo usato di questi 30 microlitri in cui era diluito il DNA sei microlitri, li abbiamo utilizzati per quantificare perché abbiamo fatto... i periti hanno effettuato l'analisi in triplo, quindi, hanno fatto tre volte ogni campione per verificare poi una media di quantificazione.

Quindi, da trenta microlitri che avevamo, ne avevamo a quel punto a disposizione soltanto 24 microlitri.

Io voglio ragionare non in termini di nanogrammi o di picogrammi microlitro come abbiamo ragionato fino a adesso, ma proprio in termini di quantità intesa in volume che noi possiamo aggiungere a una reazione di amplificazione, perché il kit ci dice che al massimo posso aggiungere 17,5 o 10 microlitri, io anche se voglio mettere più DNA non posso farlo, perché ci sono dei rapporti tra la quantità di DNA, i reagenti che vengono impiegati dai trimer, alla Tac, ai nucleotini.

Per cui abbiamo detto che ci rimanevano 24 microlitri di DNA. Mettiamo che ne avessimo... il massimo, 17,5 che sono previsti da questi kit di nuova generazione come abbiamo visto più volte.

Ce ne rimanevano 6,5. Con quei 6,5 non avremmo mai potuto ripetere, perché comunque avremmo avuto una quantità di DNA troppo bassa.

Per cui, questo campione è un lo copy number, perché cinque

picogrammi che si prenda in considerazione 200 piuttosto che cento picogrammi come soglia, 5 picogrammi sono molto più piccoli, non avremmo potuto effettuare tutto ciò che i protocolli, le raccomandazioni internazionali ci dicono che abbiamo già sentito e è inutile che vi stia a tediare ulteriormente.

AVV. DEL GROSSO - Senta, una domanda tornando un attimo indietro: l'effettuazione della doppia corsa elettroforetica, la seconda corsa elettroforetica convalida l'attendibilità del risultato o meno, nel caso del 36 B?

PERITO SARA GINO - Certo. Allora, per quanto riguarda la seconda corsa elettroforetica, nessuno dei protocolli che abbiamo analizzato in questi giorni consiglia di fare la seconda corsa elettroforetica, cioè, nessuno lo vieta ma nessuno dice che questo è per validare il risultato che tu hai ottenuto, e allora fai la seconda corsa elettroforetica.

Tutti ti dicono che devi replicare più volte l'amplificazione, perché è proprio in amplificazione che avvengono che abbiamo detto stocastici che possono darci la perdita o eventualmente lo sbilanciamento degli alleli piuttosto che l'ingresso di nuovi alleli nel nostro tracciato elettroforetico.

AVV. DEL GROSSO - Vado alle ultime due domande Presidente. E' esatto affermare che nell'abitazione di via Della Pergola non sono stati riscontrati tracce riferibili a contribuenti diversi rispetto a quelli identificati? E' esatta questa affermazione?

PERITO SARA GINO - Dunque...

PRESIDENTE - Cioè, diversi dalla Knox e Sollecito?

AVV. DEL GROSSO - Da quelli confrontati e identificati, certo.

PERITO SARA GINO - Allora, ricordo che alcuni reperti avevano proprio fornito un profilo unico, i soggetti rimasti sconosciuti. Soprattutto i reperti, se non ricordo male,

raccolti al di fuori della casa.

Esistono poi dei reperti che sono stati prelevati all'interno della casa, in cui già in primo grado abbiamo posto la questione che forse alcuni picchi elettroforetici non erano stati considerati e, quindi, oltre ai soggetti che potevano la vittima, piuttosto che Amanda Knox, potessero esserci altre persone.

Ricordo ancora che per quanto riguarda le altre due ragazze che abitavano in questa casa, non è mai stato effettuato loro il tampone salivare, quindi, non avevamo la possibilità di confrontare eventualmente questi extrapicchi che non sono stati considerati con il loro profilo genetico.

AVV. DEL GROSSO - Per esempio il reperto 177 che è prelevato dal pavimento della stanza della Romanelli?

PERITO SARA GINO - Sì, per esempio quello, ma anche... soltanto ieri la discussione che è stata fatta sul 165. Io non voglio entrare nel merito di questo campione, però magari qualcuno di quelli extrapicchi di cui tutti parlavano ieri, io vedo questo, io vedo quell'altro, tu ne hai tolto uno, io ne hanno aggiunto uno, magari uno di questi picchi poteva essere compatibile con le due fanciulle.

AVV. DEL GROSSO - non ho altre domande, grazie.

**DOMANDE ALLA DOTTORESSA SARA GINO DA PARTE DEL PUBBLICO
MINISTERO**

P.M. - In realtà sono due domande veramente semplicissime, a proposito di questa ultima domanda.

Per quanto riguarda i reperti trovati fuori dalla scena dal delitto, lei ricorda dove specificamente sono stati trovati?

PERITO SARA GINO - So che erano fuori dall'abitazione e qualcuno è stato trovato, credo nel prato, cioè,

antistante, tipo... guardi, vado proprio a memoria, perché sinceramente non ho riguardato questa parte.

Però... c'erano dei fazzoletti.

P.M. - E quel prato, quel giardino che dice lei, lei ricorda - ci sarà stata in via Della Pergola.

PERITO SARA GINO - No, non ci sono mai stata.

P.M. - ah no?

PERITO SARA GINO - No, non ci sono mai stata.

P.M. - quindi, sa dalle foto, magari, se quel giardino, diciamo, è accessibile dalla strada? Cioè, se io mi soffio il naso alla strada, e poi poiché sono maleducato o incivile, butto il fazzoletto...

PERITO SARA GINO - Mi pare che ci sia una ringhiera... vado proprio a memoria.

P.M. - Una ringhiera?

PERITO SARA GINO - Sì, credo di sì.

P.M. - E invece le tracce che sono veramente pochissime, all'interno della casa, ma diciamo anche, restringiamo il campo, all'interno della stanza di Meredith, quindi, proprio sul luogo del delitto, le tracce che non sono state attribuite, quindi, che sono rimaste ignote, con profili rimasti ignoti, ricorda dove sono state trovate?

PERITO SARA GINO - Dunque, mi riferivo non alla stanza di Meredith, ma mi riferivo alla casa in generale, se ricordo il 177 era nella camera della Romanelli se non sbaglio, quindi, io stavo facendo un discorso in generale sul, diciamo così, sull'ambiente casa. Io sinceramente... magari ce ne sono nella camera di Meredith, ma non ricordo.

P.M. - Cioè, sono due o tre in posizione che abbiamo già spiegato, ricorda il calendario cinese che aveva un'impronta non attribuita, non il DNA, ma...

PERITO SARA GINO - Mi trova ignorante in questa materia di impronte.

P.M. - Ma se è vero, non sono stati confrontati, non sono

stati fatti i confronti con il DNA della Romanelli e della Mezzetti.

Ma dal punto di vista investigativo, visto che lei è medico legale, genetica forense, quindi esperta di genetica forense, la premessa è, quindi, posso farle questa domanda: dico dal punto di vista investigativo, sarebbe stato utile confrontare quei DNA ignoti con la Mezzetti, la Romanelli che avevano per utilizzare un termine che non mi piace molto, ma comunque, un'alibi di ferro, e già verificato?

PERITO SARA GINO - Questo non l'ho detto per dire che queste persone potessero essere coinvolte nel fatto. L'ho soltanto specificato per dire che, comunque, ci sono dei contaminanti all'interno della casa che non derivano da ciò che io porto da fuori, quindi, ciò che mi sta attaccato sui piedi quando entro in casa perché sono passata sullo sputo di uno.

Soltanto per dire che anche all'interno della casa potevano esistere dei contaminanti derivanti dal fatto che le persone vivono in una casa e quindi, per forza come avevamo già detto, non c'era... è inutile che rifacciamo tutto il discorso sullo sputo piuttosto che sul fatto che mi soffio il naso.

P.M. - Certamente. Quindi, le abitanti, le altre abitanti della casa, avrebbero potuto contaminare, gli altri abitanti della casa.

PERITO SARA GINO - Sì, avrebbero potuto contaminare... siccome io devo partire dal presupposto che non so nel momento in cui io reperto a chi appartengono le tracce, normalmente viene effettuato... viene fatto un prelievo sulle persone che è possibile che abbiano lasciato delle tracce in quel luogo, perché so che quelle persone in quel luogo ci sono passate.

E' ovvio che non vado a fare il prelievo agli studenti per dire dell'università di Perugia, ma farò i prelievi alle

persone che quella casa sicuramente l'hanno abitata.
Era soltanto questo quello che volevo sottolineare, nulla di più.

P.M. - Ma una volta che si fosse trovata, per esempio se nel... se nell'indizio del gancetto ci fosse anche un picco della Mezzetti, quindi?

PERITO SARA GINO - Per dire, ci sono dei lavori che dicono che se io lavo la roba in lavatrice materiale biologico si può trasferire da un indumento all'altro.

Quindi, se queste persone magari usavano la lavatrice insieme...

P.M. - E Sollecito utilizzava la stessa lavatrice di Meredith che lei sappia?

PERITO SARA GINO - Però Sollecito frequentava Amanda Knox e magari e magari la stessa traccia sugli indumenti di Amanda Knox ci sarebbe potuto essere.

P.M. - Sollecito frequentava da quanto?

PERITO SARA GINO - Visto che a casa di Sollecito sono stati trovati degli indumenti di Sollecito con il DNA di Amanda Knox,... queste sono tutte cose... ipotesi, che la ragazza mettesse poi nella lavatrice i suoi indumenti con materiale biologico di Raffaele Sollecito insieme agli indumenti di altre persone, perché magari la lavatrice era una sola e avevano bisogno di lavare...

P.M. - Scusi, se io faccio una lavatrice con il Dash e la metto a novanta gradi, il DNA...?

PERITO SARA GINO - Normalmente non si mette a 90 gradi...

P.M. - il bianco si mette a novanta gradi.

PERITO SARA GINO - Ma ci sono anche i colorati che si mettono a 40 gradi. E poi, almeno a casa mia, il bianco lo metto a 40 gradi, poi non so lei che cosa faccia nella sua lavatrice.

P.M. - Cioè, il detersivo, quindi, non deteriora il DNA?

PERITO SARA GINO - No, non deteriora, assolutamente.

P.M. - Non ho altre domande, grazie.

**ULTERIORI DOMANDE ALLA DOTTORESSA SARA GINO DA PARTE DELLA
DIFESA - AVVOCATO DEL GROSSO -**

AVV. DEL GROSSO - A conclusione dell'esame della Difesa, volevo ribadire un attimo la questione delle date di amplificazione.

PRESIDENTE - Non pensa che abbiamo già sentito abbastanza?

AVV. DEL GROSSO - No, era soltanto la questione relativa ai tempi di lavorazione di un reperto, avevo dimenticato di farlo precisare prima alla dottoressa.

Se possiamo... rubo soltanto tre minuti Presidente.

Quindi, abbiamo detto che noi abbiamo la fase della prima estrazione, ma non le successive fasi di lavorazione.

PERITO SARA GINO - Sì.

AVV. DEL GROSSO - Ieri la dottoressa Stefanoni, o l'altro ieri, ci ha riferito che per una traccia vi è un tempo da due a quattro giorni, in questo particolare processo un tempo particolarmente rapido per concludere le analisi.

PERITO SARA GINO - Sì, esatto.

AVV. DEL GROSSO - Un tempo di due o quattro giorni, un tempo minimo possiamo dire.

PERITO SARA GINO - Sì.

AVV. DEL GROSSO - Se dunque, noi conosciamo la data della prima estrazione, ma non quella delle successive fasi di lavorazione e particolarmente delle amplificazioni, quando possiamo dire che l'amplificazione è avvenuta dopo due o quattro giorni dal cinque, sei novembre? Cioè, è quello il range in cui si è realizzata e definita la lavorazione?

PERITO SARA GINO - Sì.

AVV. DEL GROSSO - Non può essere finita il sei?

PERITO SARA GINO - Dunque, è abbastanza improbabile. E' possibile, però sicuramente se ha detto che la

lavorazione dei campioni avviene tra due o quattro giorni, è un tempo buono, cioè, nel senso che è un tempo rapido in cui ottenere un risultato.

Quindi, io credo che questi due o quattro giorni siano reali.

AVV. DEL GROSSO - grazie. Non ho altre domande.

PRESIDENTE - Può andare, grazie.

A QUESTO PUNTO, NON ESSENDIVI ULTERIORI DOMANDE, IL TESTIMONE SI PUÒ ALLONTANARE.

ESCUSSIONE DEL TESTE: TORRE CARLO

A questo punto viene introdotto il teste richiesto dalla Difesa, il quale è avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Invitato a rendere la formula di impegno, il teste dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità ed a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità e questi risponde: Torre Carlo, nato a Torino il tredici settembre del 1946, docente di medicina legale all'università di Torino, direttore del laboratorio di scienze criminalistiche, che si compone di due sezioni, una di microscopia elettronica di cui sono responsabile, e l'altro di genetica forense di cui è responsabile la dottoressa Gino.

PRESIDENTE - La Difesa può procedere all'esame del teste.

ESAME DEL TESTE A CURA DELLA DIFESA - AVVOCATO GHIRGA -

AVV. GHIRGA - Presidente, abbiamo un breve report, che

illustrerà sui temi oggetto di perizia le osservazioni e poi produrremo sia cartaceo che supporto informatico.

Mi consenta telegraficamente di chiedere al professore Torre sulle qualità, ... di quali processi per conto delle autorità si è occupato, si sta occupando di recente, per completezza di presentazione?

PERITO TORRE - Mi sono occupato di moltissime indagine nel corso di molti processi.

Vorrei precisare che la grandissima maggioranza dei processi in cui sono stato coinvolto come perito, avevo incarichi d'ufficio.

Le mie consulenze di parte sono poche.

Quindi, i casi grossi, per ricordare quelli di cui mi sono occupato, che so, l'esumazione di Mattei per capire se era stata una semplice precipitazione, il caso Marta Russo per la Corte d'Assise di Roma, il caso della morte della giornalista Ilaria Alpi sempre per il Corte d'Assise di Roma; vengo poi spessissimo incaricato o dalle Corte d'Assise o dal Pubblico Ministero in quei casi in cui sono coinvolti poliziotti o Carabinieri, perché preferiscono avere delle indagini criminalistiche che siano svolte da una parte terza.

Così, più recentemente, in parte mi sono occupato di casi molto clamorosi... sono pochi però, ... questo caso, insomma. I casi sono tanti.

AVV. GHIRGA - Vuole dire il suo punto di vista alla Corte sul lavoro dei periti d'ufficio?

PERITO TORRE - Allora, ...

AVV. GHIRGA - su qualche argomento?

PERITO TORRE - Credo di fare piacere a chi ascolta che non dovrà più sentire parlare di RSU, di picogrammi e così via.

Io mi sono limitato, incuriosito dalla presenza di quei granuli di amido sul coltello, ho pensato che fosse il caso di approfondire il significato di quei granuli di

amido.

Ora, noi sappiamo che i granuli di amido - forse qui è un po' piccolo, si legge un po' poco - sono stati trovati... i periti hanno rifatto dei prelievi nelle stesse regioni in cui erano stati eseguiti i prelievi dalla dottoressa Stefanoni.

In più, come sappiamo, sono stati fatti due prelievi in corrispondenza dell'inserzione della lama sul manico denominati achei.

Ora, i granuli di amido sono stati trovati sul manico, in corrispondenza del prelievo A, sul manico rarissimi, in corrispondenza del prelievo F, sulla lama, rarissimi, in corrispondenza del prelievo E, molti, molto molto numerosi in corrispondenza del prelievo H, e alcuni in corrispondenza del prelievo I.

Preciso che ho qui numerato questa serie di diapositive e ne faccio riferimento, perché depositeremo una breve relazione che ha delle immagini fotografiche, in più depositiamo un CD in cui sono contenute queste stesse indagini, soltanto per potere fare riferimento in modo che chi legge poi sappia a quale immagine si fa riferimento volta per volta.

Quindi, in questa immagine due, semplicemente, vale a indicare i punti in cui sono stati trovati i granuli di amido.

Ora, sappiamo che sul gancetto del reggiseno granuli di amido non ne sono stati trovati.

Ora, ho pensato di fare qualche prova sperimentale per vedere da dove potevano venire questi granuli di amido sul coltello. Ora, bisogna ricordarsi che l'amido, che il materiale di riserva per eccellenza di tutti i vegetali, si trova in abbondanza, nelle radici tuberoci come le patate, si trova nei semi dei cereali... si trova in tutti i vegetali, però in alcuni tipi di vegetali si trova particolarmente accumulato e è per questa ragione... gli amidi sono degli zuccheri, quindi, sono

un nutrimento, sono un carburante eccellente per tutti gli essere viventi, e è per questa ragione che l'uomo, diciamo, che è un animale che mangia amidi, essenzialmente, patate, riso,... Su questo coltello abbiamo degli amidi. E' ragionevole pensare che quegli amidi derivino da una attività di cucina. Ho provato a fare alcune prove.

Vorrei precisare che le prove sperimentali che ho fatto, i risultati ottenuti non vogliono dire che sia andata così, ma è semplicemente la rappresentazione di una possibilità modalità di contaminazione di quell'attrezzo da parte di granuli di amido.

Ho preso un coltello identico a quello del fatto che ci interessa, stessa foggia, stessa marca, stessa dimensione. Chiunque abbia tagliato una patata o l'abbia pelata, si accorge subito che quando pelo il tubero, rimane un materiale semiliquido un po' appariscente che poi secca.

E quando è seccato rimane un materiale pulvirulento, biancastro.

Ora io taglio questa patata e vedo che sul coltello... una volta essiccato questo materiale, restano queste tracce biancastre.

Ripeto, chiunque può farlo a casa sua o quasi tutti l'avranno già fatto.

Mi interessava vedere... era questo, se era tutto amido, se era sporcizia. Ora, ho messo il fermo immagine del microscopio elettronico per spiegare una cosa.

Questo è un microscopio elettronico, è un apparecchio molto complesso. Questo affare qui, con questo sportellino è la camera del microscopio elettronico, cioè, quando io guardo al microscopio elettronico devo inserire dentro il campione che devo guardare, la camera ha dimensioni limitate evidentemente, un coltello si vede qua, grosso come quello che ci riguarda, non ci sta.

Ricordo, una volta avevo dovuto esaminare un'arma intiera al microscopio elettronico per un caso di Corte d'Assise, e mi ero rivolto in quel caso alla FIAT, perché alla FIAT hanno un microscopio elettronico con cui controllano l'intero albero motore. Ma questo non era il caso.

Allora, come si procede? Si procede al prelievo con stub, gli stessi con cui si prelevano le tracce di sparo.

Cioè, sono dei dischetti di alluminio ricoperti di materiale adesivo, io con questo dischetto picchietto la superficie che devo andare a studiare, e poi la guardo a microscopio elettronico.

Ora, quelle traccioline prima ovalessenti e quindi, pulvirulenti biancastre, se le osservo al microscopio elettronico, viene costituito da un tappeto di granuli di amido.

Guardiamo una patata.

Se io prendo una patata e ne faccio una fetta, vedo che ho delle grossissime cellule vegetali, che sono piene di granuli di amido.

E' chiaro che quando io taglio, queste grosse cellule vegetali risultano sezionate, infatti qui si vede, molte sono vuote, altre sono piene, quelle che sono vuote sono vuote perché nel corso del taglio quei granuli di amido che originariamente erano contenuti in questa sfera che qui è diventata una coppetta, si sono spalmati sulla mano.

Non voglio dire che sia stata una patata con quel coltello. Può essere stato utilizzato per vari altri scopi alimentari.

Bè, io una ripetizione di quella immagine.

Quello che è interessante, e anche qui chiunque abbia tagliato delle patate lo sa, quel polverina bianca, se io metto il coltello nell'acqua, mi basta agitarlo un momento, sparisce. Perché? Perché è un materiale non colloso, un materiale che basta metterlo sotto l'acqua e se ne va.

Che cosa vuole dire? Vuole dire che quel coltello non è stato lavato. Perché non è stato lavato? Perché se fosse stato lavato un semplice risciacquo, non parliamo poi di un lavaggio così accurato da potere allontanare completamente delle tracce di sangue, avrebbe sicuramente allontanato anche quel... (parola fuori microfono).

Ora, mi interessava, però, anche vedere realmente come era la collocazione di questi granuli di amido su un coltello che avesse tagliato.

Perché io con lo stub picchetto, sollevo, vedo che lì c'è dell'amido, mi piaceva vedere dove andava a finire questo amido.

Allora, ho preso un coltellino più piccolo, un coltellino più piccolo, due anzi, abbastanza piccoli da potere stare dentro la camera del microscopio elettronico.

Poi ho ripetuto la stessa operazione, ho messo il coltellino all'interno della camera... quindi, questo è un esame diretto di questo coltellino.

Già si vede macroscopicamente che questo materiale biancastro presente sulla lama, ma è ovvio, è un fenomeno di tensione superficiale dei liquidi, come la capillarità. Qualsiasi liquido o materiale semiliquido con cui io vado a imbrattare una superficie, tende a raccogliersi negli spigoli. E infatti ci sono molti più granuli di amido se io guardo qui bianco e il ferro della lama, questa regione qua è la plastica del manico, qui ci sono i granuli.

Altro coltellino di nuovo la situazione è questa.

Ho provato anche con una patata americana. Perché? Perché ha dei granuli di amido interessanti, che per certi versi è difficile paragonarli, per certi versi sembrano un po' spigolosi, più congrui con quelli che sono stati trovati dai periti.

Questo è un prelievo sul coltello da pagata americana.

Questi sono granuli di amido di diverse nature. Abbiamo amido di mais, fecola, amido di riso, di farro, di fecale. Vorrei precisare che questo mio esperimento di taglio di una patata, è un esempio che mi pare curioso e interessante farlo.

Si tenga presente che se io prendo del riso e lo metto nell'acqua, quell'acqua diventa un po' ovalescente. Quello è amido, per cui se io immergo un coltello in quell'acqua dove è rimasto del riso, della pasta, capita la stessa cosa.

E al solito, per capillarità è logico che questo amido vada a depositarsi prevalentemente negli spigoli.

Che dire? E' chiaro che di fronte a una situazione di questo genere, se questo coltello fosse stato utilizzato per ferire una persona, noi avremmo commisti a questi granuli di amido delle cellule.

Non sono state trovate cellule su questi prelievi, non è stato trovato sangue, cioè, non c'era emoglobina lì dentro, non c'era sangue.

Non è stato trovato materiale genetico se se quale misure di cui hanno discusso in cui non vorrei rientrare.

E direi che, quindi, in conclusione, anziché dire che noi sappiamo che questo coltello è inquinato di amido, sappiamo che le comuni attività di cucina possono inquinare il coltello.

Una cosa, ultima diapositiva: l'amido ha una grossa capacità assorbente, è come una specie di spugna, tanto è vero che - ho messo qui questa immagine tratta da un sito internet che reclamizza quelli che si chiamano talchi biologici, talchi vegetali... il borotalco è fatto di talco, il talco è un minerale - attualmente sì, si preferisce usare per certi scopi il talco biologico vegetale che è semplicemente amido, che di solito è amido di riso.

Per cui viene usato perché? Per assorbire il sudore, le aree

umide del sedere dei bambini, per cui è chiaro che se fosse messo in contatto con del sangue umido, si sarebbe impregnato.

Non è pensabile che ci siano su quel coltello così tanti granuli di amido e che, invece siano negative per le indagini biologiche che sono state svolte.

Direi che al momento è questo. Poi se ci sono altre domande.

AVV. GHIRGA - Non ho altre domande, grazie. Lei voleva commentare altri..?

PERITO TORRE - No, mi attengo soltanto a quello piccolo argomento di cui mi sono occupato.

AVV. GHIRGA - grazie.

PRESIDENTE - La Procura ha domande?

P.M. - Due.

PRESIDENTE - Prego.

DOMANDE AL PERITO TORRE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO

P.M. - Sulla traccia B, dove la Stefanoni afferma di avere trovato il DNA di Meredith, sono state trovate tracce di amido?

PERITO TORRE - Non mi pare.

P.M. - quando il coltello è stato sequestrato, l'ha visto, diciamo de visu?

PERITO TORRE - l'ho visto...

P.M. - Ha avuto occasione di vederlo?

PERITO TORRE - L'ho visto in occasione delle reazioni peritali, ricordo che era una specie di reliquia per cui non si poteva... c'era il pacchetto intorno. Sì, l'ho visto comunque.

P.M. - Immagino che cosa avreste detto se la dottoressa Stefanoni avesse consentito a tutti di toccarlo voglio dire.

PERITO TORRE - Non era una critica, era un modo di dire, come dire un coltello difficilmente...

P.M. - Aveva visivamente delle tracce di sporco?

PERITO TORRE - Grossolane no.

P.M. - E lei ha guardato anche sull'attaccatutra, proprio tra il manico di plastica e la lama?

PERITO TORRE - Non in particolare.

P.M. - Anche la lavastoviglie non riesce a pulire del tutto i coltelli di quella fattezze?

PERITO TORRE - Non ho guardato... in quel periodo non si poneva il problema.

P.M. - Non ho altre domande, grazie.

PRESIDENTE - Prego Avvocato.

DOMANDE AL PERITO TORRE DA PARTE DELL'AVVOCATO MARESCA

AVV. MARESCA - Due domande professore. In riferimento alla presenza dei granuli indicati dai periti a cui lei ha fatto riferimento, le chiedo la conferma: è una interpretazione visiva quella dei periti così specificato in perizia, anche per lei, nel senso loro lo deducono da un esame al microscopio...

PERITO TORRE - Morfologico.

AVV. MARESCA - Non hanno proceduto a un esame di specie del referto, della traccia?

PERITO TORRE - Non aveva senso farlo.

AVV. MARESCA - Quindi, dico, è una interpretazione?

PERITO TORRE - Un momento... se io vedo una cosa che ha quattro gambe, abbaia e muove la coda, posso dire che è un cane anche senza fare un esame visivo...

AVV. MARESCA - No, se vuole le leggo il passaggio della stessa professoressa Vecchietti che dice: "sì, è una mia interpretazione di quello che vedo al microscopio".

Le chiedo specificatamente se lei aderisce a questa interpretazione. Questa è la domanda.

PERITO TORRE - Aderisco, e dico di più: quelli sono granuli di amido.

AVV. MARESCA - Per lei c'è certezza?

PERITO TORRE - Ma certo, mi sono occupato della digestione degli spaghetti nel cadavere, e ho visto un mucchio di granuli di amido, sono fatti così.

AVV. MARESCA - Bene. La seconda domanda che avevo già fatto alla professoressa Vecchiotti e la faccio anche a lei: il fatto che oggi ci siano i granuli di amido, esclude che in precedenza, al momento delle verifiche della dottoressa Stefanoni ci potessero essere tracce diverse, sostanza diversa come poi repertato? E' incompatibile?

PERITO TORRE - Forse ho capito che cosa vuole dire.

AVV. MARESCA - ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi. Le faccio la stessa... Oggi lei vede i granuli di amido, a suo tempo, perché poi sulla traccia A la professoressa Vecchiotti ha rintracciato ugualmente con i suoi accertamenti gli...

PERITO TORRE - Quella sul coltello.

AVV. MARESCA - Sul manico, la traccia A, le conclusioni della professoressa Vecchiotti sono identiche a quelle della dottoressa Stefanoni, ovvero via profilo genetico di Amanda Knox?

PERITO TORRE - Va benissimo, se Amanda Knox ha preso quel coltello, ha pelato una patata...

AVV. MARESCA - Va bene, abbiamo capito che questa è la sua idea che ci ha proposto oggi e l'abbiamo capita.

PERITO TORRE - Cioè, il fatto che ci sia dell'amido non esclude che ci sia dell'altro.

AVV. MARESCA - Del DNA sto parlando, parliamo di DNA.

PERITO TORRE - Lei prima mi aveva chiesto dell'altro, adesso...

AVV. MARESCA - Dell'altro, tracce biologiche...

PERITO TORRE - Abbiamo chiarito il mistero, è del DNA.

AVV. MARESCA - E' ovvio, tracce biologiche da cui ricavare DNA.

Quindi, non esclude il fatto che in precedenza ci potessero

essere?

PERITO TORRE - Ma neanche per sogno.

AVV. MARESCA - O che ci possano essere tutt'ora come da traccia A identificata dalla Vecchiotti, giusto?

PERITO TORRE - Certo.

AVV. MARESCA - Grazie.

PERITO TORRE - Quello che posso dire è che non è sangue.

AVV. MARESCA - No, dico al di là...

PERITO TORRE - Perché prima ha parlato di DNA, poi lei ha detto tracce biologiche in generale. Io dico che lì non può esserci del sangue, perché con la capacità assorbente dell'amido, una prova generica di sangue in quelle sedi, sarebbe stata sicuramente positiva se ci fosse stato del sangue, sicuramente, perché sarebbe come farlo su una spugna che è stata intrisa di sangue.

AVV. MARESCA - non ho altre domande, grazie.

PRESIDENTE - Può andare, grazie.

A questo punto, non essendovi ulteriori domande, il testimone si può allontanare.

AVV. GHIRGA - Produco cartaceo e supporto informatico delle osservazioni del professore Torre.

PRESIDENTE - certo.

Allora, noi avevamo una riserva da sciogliere. Ci sono istanze da rivolgere?

P.M. - Sì Presidente. La Procura ha due richieste. La prima riguarda la perizia, nel senso che sia fosse prevedibile questo tipo di richiesta.

Alla luce della relazione dei periti, che a nostro avviso hanno tutte le lacune di cui abbiamo parlato nel corso del controesame, alla luce delle dichiarazioni che sono state rese dai nostri consulenti, dalla dottoressa Stefanoni e dal professore Novelli, ma vorrei dire anche dal professore Tagliabbracci ieri e dalla dottoressa Sara Gino oggi, si possono certamente rilevare degli appunti, diciamo, oggettivi alla perizia medesima, al di

là dell'opinione che ciascuno di noi si è fatto sulle considerazioni e sulle conclusioni cui i periti sono giunti.

Quindi, al di là, diciamo, del merito delle considerazioni che i periti hanno svolto, sicuramente ci sono dei dati oggettivi che andiamo a rilevare, che riteniamo rendano la perizia irrimediabilmente lacunose.

Innanzitutto parliamo delle nuove tampotature, dei nuovi campioni.

Ormai credo che con la dichiarazione... soprattutto con la dichiarazione resa oggi dalla dottoressa Gino, possiamo dare per assodato e pacifico che almeno una traccia, la traccia I, quella dei 120 picogrammi cui si perviene con tutto quel calcolo di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, è una traccia utilizzabile e analizzabile.

Perché dico questo soprattutto alla luce delle dichiarazioni della dottoressa Sara Gino, quindi, senza scomodare i nostri consulenti, che non sono presi, quindi, sono laici anche loro e la Polizia scientifica non è di parte ma sono professionisti che lavorano per l'accertamento della verità.

Perché dico questo? Perché la dottoressa Sara Gino dice, parla di quella traccia I che la professoressa Vecchiotti ha ritenuto praticamente, inesistente, insomma, contenente un nulla, un lo copy number, l'ha detto stamattina, l'avete sentito tutti.

Pacifico, credo che a questo punto sia il fatto che la traccia, lo copy number con tutti i problemi che può dare etc., posto che è anche oggetto di discussione da parte della signora società internazionale di genetica, se ancora se ne parla e ancora non si capisce neppure qual è il limite minimo e massimo per cui definire una traccia lo copy number oppure una traccia normale, ma comunque se se ne discute a livello scientifico

internazionale, è perché è è una traccia utile, utilizzabile e analizzabile, altrimenti non avrebbe senso organizzare questi convegni mondiali e interplanetari per parlare di lo copy number e di come trattare il lo copy number.

E quindi, due sono le omissioni... doppie le omissioni della perizia. La prima per avere definito una traccia inutilizzabile quando doveva essere definita traccia esigua, ma soprattutto con le nuove tecniche assolutamente utilizzabile e analizzabile.

La seconda, per avere omesso di riferire alla Corte che, appunto, allo stato dell'arte tecnologica e scientifica ci sono dei macchinari che come abbiamo sentito dire, leggono, interpretano anche tracce di quantità, di peso inferiore a quella trovata sul campione I.

Quindi, questa è una prima ragione e è evidente la necessità per completezza, perché... per completezza perché la prima parte del quesito, da parte del Corte, era proprio volta alla ripetizione, ove possibile, delle analisi compiute dalla Polizia scientifica.

Qui è possibile. Non ne conosciamo i risultati, ma se la nomina di un perito significa aumentare le probabilità di verificare che cosa è successo veramente, di accertare veramente la verità, questo tentativo è doveroso che sia fatto.

Secondo punto: anche questo è un dato oggettivo. I periti erano stati autorizzati da questa Corte a acquisire tutto il materiale, documentale, cartaceo, strumentale, qualunque cosa fosse stato ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'incarico e della risposta ai quesiti.

Tanto è che i periti sono stati molto solerti nel chiedere con le numerose e-mail che io dissi al Presidente quando il Presidente dice: "ma lei che ne sa che la Vecchiotti non ha chiesto alla Stefanoni questa cosa", lo so perché ho

letto tutte le e-mail.

Dicevo: da un lato sono stati solerti nel chiedere certi elettroferogrammi senza soglia, sotto soglia etc. come vi ricorderete. Dall'altro lato, pur avendo argomentato per fondare l'inattendibilità dei risultati della Polizia Scientifica, pure avendo argomentato specificamente sulla mancanza, anzi attraverso, mediante l'asserita mancanza dei campioni negativi, dei controlli negativi, chiedo scusa, dei controlli negativi, non c'è traccia di una richiesta da parte dei periti alla dottoressa Stefanoni di questi controlli negativi; vi è prova che la dottoressa Stefanoni aveva già dichiarato, nel verbale a disposizione dei periti che i campioni negativi ne aveva fatti, nel verbale, delle sue dichiarazioni davanti al GUP, quelle famose del 4 ottobre. Vi è prova certa che questi controlli, anzi controlli negativi relativi al gancetto, perché quelli erano stati specificamente richiesti in quella sede, sono stati depositati l'otto ottobre 2008, nonostante il professor Tagliabracci che ieri forse sarebbe stato disposto anche a dirmi che fuori nevicava, ha detto di non averli mai visti. Non li ha visti per negligenza o della difesa o sua, ma sicuramente non per omissione da parte della Procura, da parte della Stefanoni o da parte del GUP, perché la Stefanoni aveva depositato l'8 ottobre, il GUP ha immediatamente, come vedrete nel suo provvedimento scritto di pugno, disposto la comunicazione dell'avvenuto deposito di questi CD a tutte le difese e quindi i periti, come si dice non potevano non sapere!

Ma ammesso e non concesso - ed è veramente strano - che fosse loro saltato quel pezzo di verbale, comunque sia, così come hanno chiesto degli elettroferogrammi che non esistevano nella (parola non chiara: storiagrazione), nel fascicolo del dibattimento e anche nel fascicolo del

GUP, avrebbero avuto il dovere, perché il dovere di un perito non è quello di sostenere una tesi piuttosto che un'altra, ma è quello di far capire alla Corte, di cercare quantomeno secondo le proprie competenze, ovviamente secondo i propri limiti, aiutare la Corte a accertare la verità, avrebbe avuto, avrebbero avuto il dovere di chiederlo alla dottoressa Stefanoni, cosa che non hanno fatto, per poi ripetutamente stigmatizzare la dottoressa Stefanoni per non aver fatto quei controlli negativi, che invece aveva fatto, come tante altre cose, d'altra parte.

In definitiva c'è anche un terzo punto, sia il professor Novelli, sia il professor Tagliabracci e di questo ne sono molto soddisfatta, perché questo dà ancora più, così un aspetto di oggettività dell'importanza di questo tipo di accertamento hanno parlato di biostatistica e vi hanno rappresentato, direi è molto difficile comprenderlo, ma comunque si è capito perfettamente qual è l'importanza in relazione alla seconda parte del vostro quesito, ovvero sul grado di attendibilità delle analisi svolte dalla Polizia Scientifica, l'accertamento statistico, la biostatistica è una branca nuova, difficile, complessa, i cui esperti sono pochissimi ancora nel mondo, perché non l'ha fatto la Stefanoni? Perché alla Polizia Scientifica non si fa. Perché la Polizia Scientifica ha delle competenze specifiche e ovviamente finalizzate a certi scopi, eventualmente il Pubblico Ministero che può magari comunicare un consulente esterno per integrare le analisi della Scientifica o del RIS, con un accertamento, un'analisi biostatistica. Comunque appreso al di là dei risultati, che sono diversi, diversissimi, ma che comunque fanno comprendere quanto sia, diciamo, importante a corredo, a riscontro delle analisi la verifica biostatistica, la professoressa Vecchiotti non ha neanche paventato,

nonostante il vostro quesito suggerisse una risposta in termini statistici, perché il vostro quesito suggeriva proprio una risposta, perché il grado di attendibilità può essere solo espresso, come dire in percentuale, diciamo così, al di là delle opinioni e al di là di quello che abbiamo sentito, appunto, compreso il fatto che ieri nevicasse! Per cui anche quell'aspetto, io credo, che sia importante approfondirlo da parte di un perito, in definitiva i periti non hanno risposto ai quesiti che voi avevate loro posto. Hanno evitato di giungere a conclusioni proprie, perché sono, come dire, hanno fatto alla fine delle affermazioni apodittiche che non hanno minimamente provato della contaminazione o dimostrato comunque, vedi appunto i controlli negativi che loro sostengono non ci fossero, e che invece ci sono.

Hanno lanciato, così, dei dubbi e hanno in sostanza detto: tutto è possibile, si può leggere tutto, lì ci possono essere trecento... Insomma! Direi che il compito di un perito non è quello di insinuare con ipotesi indimostrate e indimostrabili dei dubbi, ma di dare delle ulteriori certezze a chi ha questo gravoso compito di decidere e quindi ne chiediamo, è chiaro, è implicito in quello che sto dicendo che l'Ufficio di Procura ritiene inadeguati i periti già nominati a procedere ulteriori analisi, anche perché la professoressa Vecchiotti ha dichiaratamente detto: "io non li faccio" e l'ha deciso unilateralmente, non le faccio non sappiamo perché non le voleva fare, perché non è in grado di farlo, perché non ha macchinari sufficientemente sofisticati per farlo, non lo sappiamo. Ma noi chiediamo comunque, cioè anche alla luce di tutte le lacune e diciamo gli errori anche in fatto, vorrei ricordare anche la correzione di un incomprensibile scritto nel verbale delle sue dichiarazioni che è stato

riempito arbitrariamente per a tacer d'altro da parte della dottoressa Vecchiotti che a quell'udienza non era certamente presente.

Quindi in sostanza riteniamo l'inadeguatezza, la inaffidabilità di questi esperti e quindi chiediamo che la Corte nomini altri periti ai quali conferire un incarico, diciamo che abbia come contenuto quello che ho detto e che possiamo, se del caso sintetizzare quando ce ne sarà bisogno nella forma specifica di quesiti.

La seconda richiesta invece riguarda la prima parte di questo nuovo e lunghissimo dibattimento, ovvero le testimonianze e segnatamente le testimonianze, la testimonianza di Luciano Aviello. Voi sapete che Luciano Aviello, l'escussione, l'esame di Luciano Aviello è stato da voi ammesso con la riapertura del dibattimento su richiesta della difesa. Luciano Aviello così come Alessi e company, vi hanno riferito determinate circostanze. Luciano Aviello quando è stato sentito da voi era già, come vi abbiamo rappresentato, indagato da tempo in Procura, iscritto nel registro degli indagati per calunnia, per calunnia nei confronti di suo fratello, perché lui accusava, appunto come vi è venuto a raccontarvi, suo fratello è un fantomatico, che è irreperibile per altro, non siamo riusciti a trovarlo a oggi, suo fratello è un fantomatico amico albanese di avere ucciso Meredith. A luglio abbiamo redatto e notificato l'avviso di conclusione indagine ex articolo 415 bis, del Codice di Procedura Penale, a Aviello. Aviello come la Legge prevede, come era suo diritto fare, ha chiesto di essere interrogato. L'abbiamo fatto tradurre a Perugia, l'ho interrogato io insieme alla Squadra Mobile e segnatamente l'ho interrogato il 22 luglio 2011, filmando anche, perché il personaggio lo richiedeva, filmando anche l'intero interrogatorio, quindi non c'è solo la registrazione audio, ma c'è

proprio la ripresa video. Quindi eventualmente anche a uso e consumo della Corte, perché dico questo? Nel corso di quel lunghissimo interrogatorio che in certe parte assolutamente ha oggetto gli argomenti più svariati compresi i suoi problemi, diciamo, esistenziali e di identità, ha totalmente ritrattato quanto detto davanti, anche davanti a questa Corte, quando aveva in precedenza detto e in ragione di quanto aveva in precedenza detto noi l'avevamo iscritto nel registro degli indagati. L'ha completamente ritrattato. Io non voglio, perché ritengo di non poterlo fare, anticipare, a differenza di come hanno fatto le difese, invece, producendo l'intero verbale. Io il verbale dell'interrogatorio ce l'ho, l'intera trascrizione, ce l'ho, abbiamo le cassette video etc., ha totalmente ritrattato le sue dichiarazioni, ha detto che non è assolutamente vero nulla di quanto ha detto davanti a questa Corte in ordine all'omicidio di Meredith, lui non era a Perugia, come noi abbiamo sempre sostenuto, perché l'avevamo accertato. Non era a Perugia in quel periodo, e che l'avrebbe fatto per denaro. Dico: Va bene, adesso il denaro non ti serve più"

- "Mi hanno fregato, perché ho scoperto questo intervento di cambio di sesso io lo posso fare, ho parlato con la psicologa e con un centro apposito, lo posso fare anche con il contributo della Regione Piemonte e del Comune di Torino". Questo è il succo, ma proprio il succo perché particolari non mi va di anticiparli, è il succo di quanto detto da Aviello. Ovviamente parlando espressamente delle dichiarazioni rese prima alla Polizia Penitenziaria e poi rese a voi in questa aula e parlando espressamente dell'omicidio Kercher è ovvio che abbia disposto che copia di questo verbale venisse acquisito, venisse inserito negli atti del procedimento per l'omicidio di Meredith Kercher e ho fatto il

regolare avviso di deposito a tutte le difese che già da luglio in sostanza conoscono l'esistenza di queste nuove dichiarazioni. Tenuto conto del fatto che Aviello è un testimone che è stato da voi sentito, quindi da voi ammesso e poi sentito, tenuto conto che queste dichiarazioni sono totalmente opposte, perché ritrattano ciò che Aviello aveva detto in prima battuta, io credo che sia sicuramente una prova nuova, io credo che la rilevanza è assolutamente pacifica, credo che non possiate non ammettere, accogliere la nostra richiesta di sentire nuovamente Luciano Aviello. Queste le nostre richieste.

PRESIDENTE - va bene, sentiamo le parti civili.

AVV. MARESCA - Sì, Presidente sono telegrafico. Mi associo completamente alle richieste della Procura per quanto riguarda la seconda, ovvero sia di risentire Aviello. Ha già ricordato il Pubblico Ministero che è un teste da voi ammesso proprio su richiesta specifica della Difesa, quindi l'esame deve essere inevitabilmente completato in relazione alle nuove dichiarazioni e quindi mi associo su questa richiesta.

Rubo qualche secondo in più di attenzione alla Corte per quanto riguarda invece la richiesta di rinnovare la perizia. Più di una volta ho detto che questa perizia è oggettivamente inadeguata, il Pubblico Ministero ha detto che i periti, probabilmente non erano adeguati al lavoro per il quale hanno ricevuto incarico, vi sono degli elementi oggettivi che si ricavano da questa perizia che permettono di sorprendersi sulle modalità con la quale è stata esperita, è difficile trovare una perizia perlomeno personalmente non mi è mai capitato dove si menzionano dei passaggi in modo unilaterale di trascrizioni di verbali senza menzionare il prosieguo delle medesime dichiarazioni che a volte chiariscono, a

volte no, il concetto. L'estrapolazione solamente di alcuni passaggi a sostegno di ipotesi di contestazione sulle modalità del lavoro, così come è stato fatto, rispetto al verbale della dottoressa Stefanoni e dell'udienza preliminare e del primo grado, a mio avviso non fa parte di un lavoro peritale che deve portare ovviamente chiarezza, così come da vostro quesito, all'Eccellentissima Corte e quindi deve portare alla vostra attenzione l'intero oggetto ovviamente della disamina dell'istruttoria per poi indicare, a parere del perito, quale sia il difetto nella ricostruzione totale, ma non nella ricostruzione parziale. Questa perizia è viziata da assoluta parzialità nella ricostruzione offerta dai periti alla vostra attenzione, ecco perché mi associo completamente alla richiesta della Procura.

L'avevo indicato alla professoressa Vecchiotti a carte 3 della perizia, vengono menzionati consulenti che chiedono di procedere con i kit più sensibili proprio per dare soddisfazione al quesito che voi avevate indicato. Questo non è stato fatto e sostanzialmente su alcune tracce, in particolare la traccia I già menzionata poteva essere tranquillamente fatto, proprio per portare assoluta certezza sugli esiti e sugli accertamenti, quindi proprio perché i consulenti hanno partecipato, così come vuole il Codice, rappresentando le proprie richieste e perché la seconda parte, come già detto dalla dottoressa Comodi, del vostro quesito prevedeva poi una disamina a quel punto meramente documentale, doveva essere completato l'iter di laboratorio da parte dei periti, perché questo poteva essere fatto e la loro decisione, al di là di tutti i verbali che comunque documentano questo, è assolutamente unilaterale. Non è stata presa in contraddittorio con i consulenti. Infine proprio sull'accertamento relativo all'aplotipo Y, l'ha già detto la dottoressa Comodi, vi erano le valutazioni

biostatistiche che potevano aiutare e non solo su quello, che potevano aiutare ulteriormente, un ulteriore più moderno, più attuale approccio sugli esiti ottenuti, questo non è stato fatto, è stato fatto dal professor Novelli. Doveva essere ripetuto, doveva essere esplicito sempre in contraddittorio con tutti i consulenti. Mi associa per tutti questi motivi, quindi alla rinnovazione e alla richiesta di rinnovazione della perizia, non ultimo ricordo che addirittura abbiamo dovuto ascoltare il medesimo perito che quasi non si ricordava di un proprio lavoro per giustificare direi un difetto oggettivo evidente di valutazione, questo in un approccio super partes non si può accettare, Presidente, signori della Corte. Grazie.

AVV. PACELLI - Signor Presidente, è la Parte Civile di Patrick Lumumba, per tutte le ragioni esposte si associa alla richiesta della Procura, grazie.

AVV. MAORI - è molto particolare l'assioma del Pubblico Ministero e della Parte Civile nel dire che la perizia non è adeguata, la perizia è inadeguata perché non sono state portate avanti le tesi dell'accusa e anche della Parte Civile. Quindi si ritiene che una perizia sia adeguata o inadeguata a secondo dei propri interessi della Pubblica accusa, interessi della Difesa. Ritengo che questo invece debba essere valutato dalla Corte. I periti hanno in maniera molto esplicativa dato quelle che erano le indicazioni, quindi saranno, semmai oggetto della discussione e poi si vedrà se l'indicazione dei periti sia o meno adeguati, non può essere certo fatto a livello così preliminare, come la richiesta, per altro immotivata di una nuova perizia che comporterebbe tempi di processo molto lunghi.

Io adesso cercherò di rispondere, ho preso degli appunti sia appunto la richiesta di perizia in relazione al nuovo

campionamento la traccia I, e sia in relazione all'acquisizione dei controlli negativi e positivi sui quali la Corte si era riservata di decidere.

In ordine al primo punto sulla richiesta di perizia è evidente, per quanto vi ho premesso, è assolutamente improponibile la richiesta fatta propria dalla Pubblica Accusa e dalla Parte Civile. In relazione alla richiesta specifica di nuova perizia per il campionamento della traccia I, ritengo che sia un falso problema, è stato dato un quesito molto ampio ai periti, è stato detto ai periti di effettuare se era possibile effettuare delle nuove campionature, delle nuove corse elettroforetiche, dei nuovi accertamenti di DNA, se la cosa era possibile effettuarla. Probabilmente non ha voluto fare altre questioni che sappiamo bene che sono state fatte. Per la traccia I ciò non era possibile in quanto il DNA era troppo basso e di conseguenza non potevano essere fatte due corse elettroforetiche perché non c'era il materiale sufficiente per poter effettuare questo tipo di accertamento e poi una valutazione fatta dalla professoressa Vecchiotti, che credo che in questa sede non possa assolutamente essere presa in considerazione una richiesta di nuova perizia. Quindi la richiesta di nuova perizia deve essere assolutamente cassata.

In relazione all'acquisizione dei controlli sia negativi che positivi, io vorrei, ho fatto una schema, vorrei ricordare che tutti i dati relativi a tutta l'attività svolta dalla Polizia Scientifica, erano stati, da questa difesa, richiesti fin dal 24 giugno 2008, per arrivare, poi vedremo, fino alla richiesta della cancelliera Maria Centorrini del 14 - 4 - 2011 sulla base naturalmente della sollecitazione che erano state fatte tramite lei, signor Presidente.

Partendo appunto da queste date che adesso analizzeremo, vediamo che sono state richieste ogni volta i dati,

questi dati relativi ai controlli sia positivi che negativi e mai questi dati sono stati forniti. Ricordo che in data 24 giugno 2008 allora quando fu notificato il 415 bis, quindi l'avviso di conclusione di indagine, richiedemmo tale documentazione al Pubblico Ministero, il quale ci disse che praticamente non ce lo dava, in quanto dovevamo eventualmente fare le nostre rumors sulla base dei dati contenuti nel fascicolo stesso.

In data 3 luglio 2008, abbiamo riproposto la stessa istanza al Pubblico Ministero e anche in questo caso il Pubblico Ministero ha rigettato la nostra richiesta sempre per le medesime argomentazioni. Abbiamo reiterato in data 16 settembre nel corso dell'udienza preliminare e il GUP ha sentito in contraddittorio la dottoressa Stefanoni con i nostri periti, con i nostri consulenti invitandola a provvedere in tal senso. Sono stati depositati da parte della dottoressa Stefanoni i CD-rom ma non (pare dica: in RO-data) come avevamo richiesto. Perché in RO-data contengono tutto: dati grezzi, tutto quanto compresi... Finisco. Vorrei finire, in RO-data significa dato grezzo significa contiene tutto quanto sia controlli positivi che controlli negativi. Basta.

In data 27 settembre è stato di nuovo reiterata questa richiesta, la richiesta di acquisizione dei (Pare dica: low) file e dei Ro-data che non sono mai stati dati, perché il Giudice rigettava in quanto la riteneva non rilevante. In data 4 ottobre veniva effettuata un'ulteriore richiesta e il GUP disponeva che entro l'8 ottobre la dottoressa Stefanoni avrebbe dovuto far pervenire i dati relativi al calcolo delle aree di picco inerenti il reperto 165 B, indicato dal professore Pascali etc., di cui allegata la relazione depositata, nonché i diagrammi concernenti la seconda corsa elettroforetica relativa al campione. Documentazione che non è stata per intero depositata l'8 di ottobre del

2008, perché l'8 ottobre 2008, vengono soltanto depositati i CD-rom contenenti i dati relativi alla corsa elettroforetica e amplificati dei campioni di DNA 165 B, quindi soltanto parzialmente vengono depositate i dati relativi alle nostre richieste.

Andiamo avanti, in data 18 luglio 2009 nel corso dell'udienza in Corte di Assise viene sentito il professor Tagliabracci a seguito del deposito di alcuni atti e si è assistito a un sorprendente coupe de theatre in quanto nel momento in cui l'accusa ha formulato alcune domande che hanno ingenerato il dubbio che il Pubblico Ministero fosse in possesso di ulteriori dati di laboratorio mai messi a disposizione delle parti, quindi a seguito di domande fatte nel corso dell'udienza del 18 luglio 2009 si è ingenerato questo grosso dubbio che ci fossero ulteriori dati di laboratorio che non erano stati messi a disposizione delle parti.

E allora a questo punto la Corte ha ammesso la produzione di questi dati, perché il professor Tagliabracci ne aveva fatto riferimento e deposito che è avvenuto il 30 o il 31 luglio del 2009, ma anche lì, in quella sede, con quel deposito non sono stati depositati in Ro-data. A questo punto anche rispondendo a quello che si era detto ieri da parte del professor Tagliabracci si è saputo solo in quella data che anche per quanto riguardava il gancetto si trattava di un low copy number, ma questo è un altro argomento comunque importante per far carpire la parzialità dell'attività che è stata svolta dalla Polizia Scientifica che non ha mai depositato l'intera documentazione, sempre a pezzi, sempre a pezzi e non ha mai dato quello che alla fine venivano richiesti, cioè i Ro-data che contengono tutti, Ro-data: dati grezzi che contengono tutto, sia i controlli positivi che negativi come tutte le altre cose. E' la stessa parola difficile, dati grezzi, significa dati iniziali che contengono

tutto quanto.

Adesso andiamo al nostro processo e cioè alla richiesta che è stata esplicitata dalla cancelliere su disposizione sua, Presidente, e in data 14 - 4 con la quale si richiede con cortese celerità il deposito presso questa cancelleria dei CD Ro-data, dati relativi etc., così come disposto dal Presidente. Risposta della dottoressa Stefanoni, con lettera naturalmente acquisita agli atti, del 20 aprile 2011, dove dice che la dottoressa Stefanoni che questi famosi Ro-data non sono assolutamente utili quindi non vengono depositati, quindi noi non abbiamo la documentazione che abbiamo richiesto, non abbiamo assolutamente nulla e se ci fosse stata, se tutta la documentazione fosse stata depositata i Ro-data, sicuramente le richieste della Pubblica Accusa sarebbero già state esaudite con il loro stesso deposito. Quindi non si può certo imputare il motto latino imputet sibi, se loro non hanno depositato quello che doveva essere depositato e quello che doveva essere poi fatto vedere, fatto analizzare dai periti, certo non si può cercare di ritardare questo processo con una richiesta assolutamente non conferente, anche in ragione di quello che ho appunto esposto, chiedo che sia rigettata la richiesta della Pubblica Accusa e della Parte Civile.

Ultime due considerazioni sulla richiesta di sentire Aviello.

Aviello l'abbiamo sentito tutti quanti, la stessa Pubblica Accusa, il dottor Chiacchiera ce l'ha detto due udienze fa, è una persona inattendibile, assolutamente inattendibile. Io Chiacchiera l'ho seguito in quattro, cinque, sei proseguiti, è stato sentito per quattro, cinque, sei volte, ogni volta ci ha detto una cosa e poi un'altra, abbiamo riscontrato nulla. Tutto quello che ci ha detto è assolutamente, è stato assolutamente non riscontrato. Tutto falso sin dal primo all'ultimo

momento. Se sono loro stessi che dicono che l'Aviello è una persona inattendibile, che non sa, non so probabilmente non sa quello che dice o la fa per altri fini, ma comunque quello che dice non è assolutamente attendibile! E adesso lo rivogliamo sentire, lo rivogliamo sentire perché a luglio è stato sentito dal Pubblico Ministero e ha detto che è tutto falso, e se verrà da noi a questo punto che ci dirà? Che è tutto vero?! Sarà un gioco come il gatto che corre dietro il topolino! Eh, no! Questo è un processo di Corte di Assise, è un processo che si deve chiudere e si deve definire, non possiamo andare dietro a questi giochi. Giocherellini. Quindi anche sulla base di queste considerazioni chiedo che non sia disposta l'assunzione della testimonianza di Aviello, che sia dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, per quanto si possa fare in Corte di Assise di secondo grado e inizi subito la discussione.

AVV. PARISI - Presidente, avrei da aggiungere alcune cose sia per quanto riguarda la richiesta sulla perizia, sia per quanto riguarda le richieste testimoniali, per quanto riguarda la richiesta sostanzialmente di intergrazione della perizia, io credo che la Procura alla fine non faccio altro che lamentarsi dell'esito per loro sfavorevole di questa perizia e in un certo senso non facciano altro che anticipare, attraverso questa loro richiesta, una valutazione che poi invece dovrebbe essere demandata in un momento successivo, qual è quello della requisitoria ovvero dell'arringhe. Io ricordo che la Procura non si è certo associata alle richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale. La richiesta di istruttoria dibattimentale era stata richiesta ai sensi dell'articolo 603 dalla Difesa e la Difesa ovviamente ha cercato di insistere e poi alla fine fortunatamente ha ottenuto questa perizia genetica,

ma ha trovato sempre la piena opposizione della Procura. La Procura che ha sempre sostenuto la completezza e la precisione della relazione della dottoressa Stefanoni. Quindi io dico a questo punto se la relazione della dottoressa Stefanoni è per loro, per così dire, un elemento, come dire, veramente convincente, rappresenta le dodici tavole in materia di DNA allora per loro è assolutamente sufficiente basarsi su quella relazione, quindi non è assolutamente indispensabile andare a cercare una nuova integrazione peritale. Oltretutto io aggiungo che se loro avessero avuto, come dire, delle riserve, delle richieste di maggiore specificazione per quanto riguarda i quesiti peritali, beh, altra sarebbe stata la sede, perché subito dopo il conferimento dell'incarico ai periti, c'è proprio, per così dire, un momento processuale in cui il Giudice, sentite le parti, valuta se ci sono eventualmente dei suggerimenti per quanto riguarda la integrazione dei quesiti, cosa che evidentemente non è stata fatta, e ciò che è più grave, che l'articolo 230 stabilisce che i consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al Giudice richieste, osservazioni e riserve delle quali è stata fatta menzione nel verbale, quindi questo che cosa significa, significa che la Procura avrebbe avuto due chance per chiedere un'integrazione ai quesiti peritali, chance che ha evidentemente mancato e cioè subito dopo il conferimento dell'incarico oppure durante l'espletamento della perizia attraverso i suoi consulenti, quindi questa attività evidentemente non è stata fatta e quindi non penso proprio che assolutamente si possa oggi chiedere una integrazione della perizia. Oltretutto io credo che ci troviamo di fronte a una vera e propria probatio diabolica per quanto riguarda l'accertamento del DNA, abbiamo sentito i periti che sono addirittura due, hanno

fatto una lunga relazione, sono stati ascoltati e lungamente interrogati dalla difesa, sono stati interrogati dalla Procura, successivamente abbiamo sentito anche i consulenti. Quindi ciascuno ha esposto i suoi punti di vista. Ora non si può pretendere di attribuire il fardello della decisione a un nuovo perito. E' evidente che il fardello della decisione è rimesso alla Corte di Assise e quindi io credo che una volta che abbiamo capito quali sono i punti problematici di questo DNA che evidentemente non è la prova risolutiva in tutti quanti i casi, io penso che il momento valutativo, sia un momento evidentemente che spetta al Giudice, in quanto peritus peritorum.

Per quanto riguarda la richiesta di nuove testimonianze, io credo qui che il presupposto per poter sentire nuovi testimoni, è che questi nuovi testimoni rappresentino una nuova prova, nel caso di Aviello a tutto voler concedere, ci troviamo di fronte a una prova riciclata, nel senso che Aiello è stato già sentito in dibattimento e oltretutto il Giudice nel valutare questa cosiddetta nuova prova, deve valutare anche la utilità e quindi anche la rilevanza, la rilevanza sotto il profilo dell'apporto che effettivamente questo Aviello può dare all'interno del processo. Nel caso di Aviello io credo che sia conclamata la sua totale inaffidabilità, la sua totale inattendibilità e mi stupisce che oggi la Procura abbia chiesto di sentire nuovamente Aviello dopo che invece avevamo sentito in controprova una serie di testimoni, io ricordo non solo il dottor Chiacchiera, ma anche la dottoressa Napoleoni, i quali hanno ricordato le contraddizioni, le incongruenze del racconto di Aviello. C'è un passo, secondo me, molto eloquente della deposizione del dottor Chiacchiera, il quale ha ricordato per altro che nella vana ricerca di elementi di conferma delle dichiarazioni di Aviello sono stati

praticamente a scavare qua e là buche intorno a Perugia senza mai trovare un elemento di riscontro, senza mai trovare nessun resto di cadavere. Allora ecco questo passo tratto dall'udienza del 27 giugno 2011 a pagina 81 delle trascrizioni: "Penso che sia superfluo ritornare sul punto perché ho già detto che assolutamente non c'è stata mai, non è stato mai trovato alcun resto di cadavere e tutte quante le dichiarazioni erano in qualche modo inverosimili." Ora se un teste chiamato dalla Procura, il dottor Chiacchiera, ma anche la dottoressa Napoleoni in qualche modo ci hanno documentato la assoluta inattendibilità di Aviello, come è possibile che oggi si chieda nuovamente di sentire questo testimone?! Forse perché porta elementi contro alcuni rappresentanti della difesa? Io ricordo che questo signore, questo Aviello è un soggetto che, e su questo magari invito anche la Procura, se lo ha, il certificato del casellario giudiziale è una persona con diversi precedenti per calunnia e in un certo senso io ricordo che anche Zaccaro che abbiamo sentito sullo stesso punto ha ricordato lui stesso di avere alcuni precedenti per calunnia e allora io credo che questo processo debba restare una cosa seria, non debba trasformarsi in un'arena in cui gli Avvocati sono chiamati a difendersi contro accuse fantasiose e non può trasformarsi in un palcoscenico per questi detenuti che sono stati già bollati con il marchio della totale inattendibilità, grazie.

AVV. GHIRGA - Avvocato Ghirga, per la difesa Knox.

Tre richieste, la prima era il destino di quelle due corse elettroforetiche su CD con allegata comunicazione del 4 e 8 ottobre 2008, come termine, ci rimettiamo alla Corte, ne abbiamo fatto un uso quasi su qualche slide, quindi che vengono ammessi, noi ci opponiamo.

Tutta l'altra documentazione non serve. Questa è il tema posta dalla Procura Generale e dall'accusa nel senso rappresentanti dell'accusa. Su quel primo punto per quanto riguarda difesa Konx sono due corse elettroforetiche sul reperto 36 vengono acquisite, forse dentro ci sarà qualche controllo negativo che abbiamo visto su qualche immagine, forse qualche dato grezzo, non lo so! Comunque siamo remissivi in punto di acquisizione di quei due CD che sono stati proposti qualche udienza fa.

Sulla richiesta di sentire Aviello, allo stato del processo, un no per irrilevanza, per inutilità, perché lo scheda dialettico che è stato proposto non ci interessa, siamo stati un po' riempiti di ironia, quando dice: ma come la difesa così concreta, così senza queste persone... Fu quasi segnato un punto negativo... Appartiene al merito, la discussione di Aviello, Alessi e compagnia cantando. Mi sembra che l'ulteriore attività per il reato di calunnia su Aviello, per cui dal Piemonte è stato trasferito a Perugia e interrogato sia un comportamento che non deve riguardare un processo per omicidio con custodia cautelare in corso, ha ragione Luca Maori, quindi un no per irrilevanza ai fini della formazione del libero convincimento sullo status di genuinità dei detenuti, dei pentiti o quanto altro dichiaranti che siano. No al momento, allo stato di questo processo. No per irrilevanza ai fini della formazione del libero convincimento sullo schema di parti su quale poi ognuno dirà la sua sui detenuti.

Qui si chiederebbe, terzo motivo, una integrazione di perizia su tre quesiti attraverso la sostituzione dei periti. Quindi c'è un articolo che è il 231, ma non importa, posso sbagliare, sulla sostituzione del perito sui suoi requisiti, c'è un altro il 223 sulla ricusazione, attenzione, dei periti, si mischia, si confonde,

scusate, l'istituto della sostituzione con qualche elemento di riconsunzione, perché secondo me, sarò brevissimo, ma una perizia viziata da assoluta parzialità, queste sono le parole del collega Maresca, sull'articolo 36 ci sarebbe da dire, quindi si confonde processualmente la sostituzione del perito, che sui presupposti non ve ne è uno! Con la riconsunzione del perito, perché? Perché? Le risposte non sono quelle auspicate, desiderate o contestate. Quindi su questo tipo di richiesta che la vogliamo chiamare nuova perizia o integrazione di perizia, c'è un no assoluto nell'ambito del principio generale che è la rinnovazione del dibattimento e l'aveva disposta con ordinanza bellissima lessicalmente in linea con il 303 costituisce a carattere di eccezionalità rispetto al principio di (parola incomprensibile) del giudizio di appello, qui l'abbiamo interpretato alla grande questo criterio e data una spiegazione.

Ora ci sarebbe la rinnovazione della rinnovazione perché voi, l'unico presupposto possibile, se non siete, nonostante la perizia di decidere allo stato degli atti, quindi implica una vostra valutazione sulla perizia, sull'esame, sul controesame, sui consulenti di parte che avete anche qui, con mirabile imparzialità processuale, a me destinate udienze all'udienza dei consulenti di parte, cosa che appartiene alla direzione del processo. Per cui oggi prima delle discussioni che mi auguro di cominciare, non so quando, ma presto, questa richiesta va respinta, sia in punto di sostituzione dei periti, perché non c'è un elemento previsto dalla norma, sia - lasciamo perdere la riconsunzione - sia perché la Corte è in grado di decidere allo stato degli atti che sono quelli che ho ricordato. Soltanto dopo la rinnovazione della rinnovazione non sarebbe il primo dell'Italia, ma insomma sarebbe, all'esito della discussione, all'esito

della Camera di Consiglio, anche d'ufficio potete farlo, quindi. Quindi un no secco alla richiesta di Aviello, un no, un sì, una rmissiva accettazione del destino di quei due corse elettroforetiche perché ne possiamo parlare insieme a tanti altri dati. Una irricevibilità, piuttosto che una reiezione dell'istanza o di sostituzione attraverso la rinnovazione... Un gradino anteriore all'infondatezza e alla reiezione.

AVV. DEL GROSSO - Molto brevemente, l'Avvocato Del Grosso.

Oggi si è verificato, io ritengo, uno dei tanti paradossi di questo processo, noi siamo partiti da un'istruttoria dibattimentale nella quale, nelle numerosissime udienze dedicate al DNA si è cercato di sostenere completezza della documentazione, completezza degli accertamenti svolti, assoluta inutilità di qualsiasi ulteriore accertamento e intervento.

La difesa non solo in primo grado, ma già nel corso delle indagini preliminari aveva detto: attenzione! Certe cose non vanno bene! Bisogna verificarle!

C'è stato sempre risposto di no! Richiesta alla Corte di Assise di primo grado, ferma opposizione della Procura. Richiesta in Corte di Assise di Appello, ferma opposizione della Procura sulla base di una assoluta completezza dell'istruttoria dibattimentale.

Si è detto: è assolutamente inutile procedere a un accertamento peritale.

Oggi si viene e si cambia impostazione, si dice: no, l'accertamento peritale deve essere fatto anche sull'accertamento peritale già svolto, non è sufficiente, non è soddisfacente.

Addirittura l'Avvocato Maresca e all'epoca mi colpì, riferì che non ci poteva essere alcuna motivazione soddisfacente per giustificare una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in un processo come

questo. Nessuna motivazione soddisfacente.

C'è anche un problema di coerenza, di chiarezza dell'impostazione che si vuole seguire.

Io ritengo, Signor Presidente, e Signori della Corte che il lavoro dei periti sia... l'approfondimento e la completezza del lavoro dei periti sia davanti a voi, non necessita di ulteriori elementi. Nessuna lacuna. Piccole osservazioni sulle singole richieste, osservazioni svolte dalla Procura Generale.

Si parla di insufficienza delle indagini per la traccia I, le tracce rilevate a cavallo tra la lama e il manico. Anche in questo caso è successa una cosa abbastanza singolare, i periti nel corso del conferimento dell'incarico, dopo i quesiti chiesero al Presidente l'autorizzazione a smontare il coltello e andare a effettuare nuove indagini. Un'attività perlustrativa che poteva essere non giustificata, ma assolutamente pericolosa per la Difesa. E qual è il paradosso che si è verificato? Che la Difesa ha detto: sì, fatelo! Perché noi siamo convinti che non ci sia mai stato né sangue, né alcuna traccia riconducibile al delitto Kercher su quel coltello!

La Procura ha detto: assolutamente fuori quesito.

La Procura si è opposta a andare a fare quelle ulteriori indagini.

I periti non hanno smontato il coltello, ma hanno effettuato quei due nuovi prelievi in un punto, che ce l'ha spiegato oggi anche il professor Torre che per delle ragioni fisiche è quello dove si concentrano, è quello dove banalmente qualsiasi tecnico va per primo a cercare il deposito di materiale genetico. La Difesa non ha formulato alcuna opposizione, non viene trovato nulla, è insufficiente l'analisi!

Abbiamo sentito, spiegato, illustrato in maniera esauriente, dai periti prima, dalla dottoressa Gino, dal professor

Tagliabracci, che ancorché si volesse andare a indagare su quella famosa traccia H che contiene quei grammi di amido, non lo potremmo fare secondo i protocolli, non lo potremmo fare secondo le metodologie riconosciute dalla Comunità Scientifica Internazionale. Ma se non lo possiamo fare in questi termini, una attività perlustrativa investigativa di questo genere in una fase del secondo grado di un processo di omicidio in Corte di Assise di Appello, io ritengo che senso possa avere?! E concludo che non abbia alcun senso. Paradosso della documentazione? La Difesa a singhiozzo ha ottenuto la documentazione! Adesso si rimprovera ai periti che si sono visti recapitare una lettera dalla dottoressa Stefanoni di fermo no a alcuni documenti. Adesso sarebbe una colpa dei periti che non hanno richiesto sufficiente documentazione?! Anche questo ritengo che sia un ulteriore paradosso.

Il problema che hanno ben precisato i periti è l'inaffidabilità a monte del profilo; nessuna ulteriore indagine potrà confermare, potrà confutare quella conclusione di inaffidabilità, nell'indagine biostatistica, perché se il profilo è viziato, se il profilo è inaffidabile, irrilevante a monte, non c'è indagine biostatistica che possa reggere. Quindi ritengo che per tutte queste motivazioni la richiesta di perizia vada respinta, mi riporto per quanto riguarda la richiesta di averlo alle osservazioni che sono state già svolte.

PROCURATORE GENERALE - Presidente, io consegno il verbale di Aviello, perché è giusto che la Corte lo veda.

AVV. MAORI - Assolutamente, ci opponiamo a questo.

PRESIDENTE - ci riserveremo anche su questo, sulla richiesta di deposito.

AVV. - Però scusi, Presidente, purché non entri nel fascicolo ovviamente.

PROCURATORE GENERALE - Qua ne hanno fatto un problema di inammissibilità, io sull'inammissibilità dovrei parlare, perché hanno parlato di inammissibilità, il che è un'altra cosa, perché non è una richiesta di rigetto, di inammissibilità. Cioè le difese hanno avuto l'abilità di stravolgere le nostre richieste! La nostra richiesta non è di integrazione di perizia, ma è di risposta ai quesiti a cui i periti non hanno risposto! Che è una cosa totalmente diversa.

AVV. - Noi ci opponiamo all'acquisizione di questo materiale.

PRESIDENTE - noi ci ritiriamo.

A QUESTO PUNTO LA CORTE SI RITIRA.

LA CORTE RIENTRA ALLE ORE 13:19

IL PRESIDENTE DA' LETTURA DELLA SEGUENTE ORDINANZA:

LA CORTE

sulle ulteriori richieste istruttorie formulate dalle Parti, ritenuto che tutte le ulteriori produzioni documentali effettuate sono ammissibili e rilevanti, che la nuova audizione del teste Aviello non appare indispensabile, anche in considerazione dell'acquisizione del verbale del suo interrogatorio da parte del Pubblico Ministero, che la rinnovazione della perizia appare superflua, dal momento che a prescindere dalla sussistenza o meno delle lacune prospettate dal Procuratore Generale, condivise dalle Parti civili, gli accertamenti effettuati dai periti e gli elementi di valutazione proposti dai consulenti delle Parti, consentono a questa Corte di formarsi un proprio ragionato convincimento

P.Q.M.

dispone l'acquisizione di tutti gli ulteriori atti prodotti dalle Parti, respinge la richiesta di nuova audizione

del teste Aviello; respinge la richiesta di rinnovazione della perizia.

Dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Dispone procedersi alla discussione secondo i tempi che verranno indicati, sentite le Parti.

PRESIDENTE - Ecco adesso si tratta di decidere se come avevamo previsto in un primo momento, dare inizio alla discussione subito, oppure se avete bisogno di meditare un po', in realtà anche la Corte un pochino dovrebbe meditare sulle relazioni, anche dei consulenti naturalmente, oltre che... Quindi noi ci eravamo fatti un'idea, volevo sentire se è condivisibile, perché preferisco, appunto, che si proceda in modo che non desti la recriminazione di nessuno, avevo pensato di dare inizio alla discussione venerdì 23 settembre e andare avanti sabato e eventualmente lunedì e poi ristabilire le repliche eventuali e decidere.

Io direi cominciamo venerdì, poi facciamo sabato 24, lunedì 26. Io credo che in tre giorni...

AVV. - Presidente, possiamo già fare tutto il calendario?

PRESIDENTE - sì, possiamo fare il calendario.

AVV. - il calendario di discussione anche per gli impegni che tutti quanti abbiamo parallelamente, se credete.

PRESIDENTE - certo. Per noi personalmente potremmo anche andare avanti a oltranza. Partendo dal 23: 23, 24, 26, 27, e esaurirei la discussione, poi farei, se credete una piccola pausa per le repliche, repliche e decisione. Ma se preferite possiamo iniziare a discutere domani? E' una decisione che non voglio imporre, però vorrei che ci fosse il consenso di tutti. Sentiamo il Procuratore Generale.

PROCURATORE GENERALE - Presidente, mi sembra almeno necessario che siano acquisiti i documenti depositati dai periti di

parte e le trascrizioni.

PRESIDENTE - sì, sì.

PROCURATORE GENERALE - E' un minimo che si chiede, se la Difesa vuole iniziare lei, iniziasse lei, non abbiamo problemi, probabilmente è più preparata di noi, ha già tutte le carte che gli servono per discutere.

PRESIDENTE - va bene, allora rinviemo al 23 settembre per l'inizio della discussione e andremo avanti ogni giorno.

AVV. - Sì, signor Presidente, penso che il calendario da lei suggerito sia assolutamente opportuno e condiviso da tutte le Parti Civili.

AVV. - Quindi 23 Pubblico Ministero, quindi i pubblici ministeri parleranno il 23.

PRESIDENTE - semmai anche il 24 se non ce la faranno il 23 e le difese procediamo il 26, intendevo sia di Parte Civile che di... Poi andiamo avanti 26 - 27, semmai anche il 28, perché dobbiamo chiuderlo ormai. Va bene?

AVV. - Presidente, volevo solo rappresentare che per il 28 noi avremmo un ricorso per Cassazione, volevo rappresentare che noi per il 28 settembre avremmo un impedimento, nel senso avremmo un ricorso per Cassazione, un detenuto condannato a una pena molto elevata, quindi eventualmente il giorno precedente, solo per rappresentare...

PRESIDENTE - il 28 sono già un po' di giorni, credo che...

PROCURATORE GENERALE - Credo che le difese si possono anche organizzare, noi non è che ci teniamo, inizio un difensore di un imputato e continua l'altro difensore dell'altro imputato.

PRESIDENTE - ma poi io spero che non durerà una settimana la discussione! Speriamo! Io non metto limiti preventivi.

AVV. - Un'unica richiesta, Presidente, per chiarezza, iniziando il Pubblico Ministero il 23 e probabilmente terminando il 24, il Pubblico Ministero a metà giornata, comunque le Parti Civili iniziano il lunedì 26, va bene?

PRESIDENTE - va bene.
Ci aggiorniamo al 23 settembre.
L'udienza è tolta.

A questo punto la Corte rinvia l'udienza al 23 settembre del
2011, ore nove.

Parti presenti rese edotte del rinvio.
Si dispone sin d'ora la traduzione di entrambi gli imputati
per le predette udienze di rinvio.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso
gli spazi): 93525

Il presente verbale è stato redatto a cura di STENOSERVICE S.
R. L.

L'ausiliario tecnico: Arianna Favilli

Il redattore: SIGNORA ARIANNA FAVILLI

SIGNORA ARIANNA FAVILLI

**DE
GIORGIO
WALTER**

Firmato digitalmente da DE
GIORGIO WALTER
ND: c=IT, o=STENOSERVICE
SRL/06112621211, cn=DE GIORGIO
WALTER,
serialNumber=IT:DGRWTR74D11F9
39W, givenName=WALTER, sn=DE
GIORGIO, dnQualifier=3133132
Data: 2011.09.08 12:42:01 +02'00'